

CAMERA DEI DEPUTATI N. 142

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANDREATTA, MONTICONE, JERVOLINO RUSSO, ACQUARONE, GIOVANNI BIANCHI, BINDI, BUTTIGLIONE, CALVI, CASTELLANI, D'AIMMO, DE ROSA, ELIA, FORMIGONI, FUSCAGNI, GERBAUDO, GIACOVAZZO, GUBERT, LIA, CALABRETTA MANZARA, MARINI, MATTARELLA, MOIOLI VIGANÒ, PARISI, PEPE, PINZA, POLENTA, ROTONDI, SANZA, SCANU, SERVODIO, SORO, VALIANTE, ZEN

Norme sulla parità delle scuole

Presentata il 15 aprile 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Un recentissimo documento, firmato da uomini di cultura di diversa provenienza ed ispirazione, affronta, in modo nuovo ed interessante, il problema della parità scolastica. Il documento si basa su « una nuova idea per la scuola » ed ha come scopo quello di costruire un sistema formativo pluralistico e flessibile, caratterizzato da efficienza ed equità. L'ottica è quella di muoversi nella linea della innovazione e di una modernizzazione del sistema scolastico fondato, non sulla competizione, ma sulla solidarietà e sulla collaborazione.

Il punto di partenza è quello di riconoscere l'istruzione come fondamentale diritto di cittadinanza e risorsa produttiva essenziale per la vita del Paese. Si tratta quindi di una funzione strategica della vita civile e va tenuto presente che anche la scuola deve svolgere un ruolo di primaria importanza — così come vuole la Costituzione — per rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Da questo punto di vista il documento riprende e rilancia un concetto sottoli-

neato con forza nell'accordo sul costo del lavoro stipulato, nel luglio del 1993, fra il Governo Ciampi e le tre confederazioni sindacali: la scuola come nodo strategico per lo sviluppo, non solo civile e culturale, ma anche economico del Paese. E questa consapevolezza è di primaria importanza nel momento in cui l'entrata in vigore del Trattato di Maastricht, attraverso la libera circolazione della mano d'opera e l'inclusione dell'istruzione fra le materie di competenza comunitaria sussidiaria, apre al Paese nuove possibilità, ma rende anche necessario affrontare nuove sfide.

Occorre, infatti, che il sistema formativo faccia al più presto un salto di qualità e si ponga pertanto mano con decisione ad una strategia di riforme. Il cammino su questa strada è stato iniziato nella XI legislatura ma, purtroppo, è stato interrotto dallo scioglimento anticipato delle Camere e dall'ostruzionismo delle forze di destra, allora alla opposizione. Occorre quindi che il Parlamento si ponga come primo obiettivo quello dell'innalzamento a 16 anni dell'obbligo scolastico e della riforma della scuola secondaria superiore, provvedimenti indicati come prioritari anche dall'accordo sul costo del lavoro del luglio 1993. A tal fine i deputati del Partito popolare italiano hanno ripresentato il testo del provvedimento che, nella precedente legislatura, è stato approvato dal Senato con una maggioranza superiore all'80 per cento e che, poi, è stato bloccato alla Camera.

Altro punto qualificante della strategia di riforma è costituito dall'autonomia delle istituzioni scolastiche.

A tal fine, su proposta del Ministro della pubblica istruzione *pro tempore*, venne approvato l'articolo 4 delle legge 24 dicembre 1993, n. 537, il quale conteneva la delega al Governo per emanare i provvedimenti necessari per l'attuazione della autonomia organizzativa, didattica ed economica delle istituzioni scolastiche, per il rilancio degli organi di partecipazione democratica, per la carta dei diritti degli studenti e per la riforma del Ministero.

Il sopravvenire della crisi del Governo Ciampi, successiva alle elezioni politiche del marzo 1993, ha bloccato la emanazione

dei decreti legislativi, peraltro già predisposti da quel Governo.

Occorre ora por mano al più presto ad un nuovo provvedimento che preveda e realizzi l'autonomia, così come occorre che quanti si occupano, all'interno delle istituzioni, dei problemi della scuola, tengano conto che vi sono almeno altre due priorità di preminente ed assoluta urgenza: l'edilizia scolastica ed il rinnovo del contratto collettivo per il personale del comparto.

Fra i problemi che, in una strategia di riforme, occorre affrontare e risolvere, vi è anche quello della parità.

Il documento al quale all'inizio abbiamo fatto riferimento — che reca firme autorevoli del mondo laico e del mondo cattolico — offre un approccio di grande interesse, collegando il problema della parità con quello della autonomia ed inserendolo nell'ambito di una ridefinizione teorica e pratica della definizione di scuola pubblica.

« La ridefinizione dei poteri e delle competenze nel governo del sistema da cui discende l'autonomia delle istituzioni scolastiche consente — sottolinea il citato documento — di passare ad una nuova concezione della scuola pubblica, coerente con i valori costituzionali e con il quadro generale stabilito dalle leggi della Repubblica, ma non più gestita solamente dallo Stato ».

Condividiamo profondamente questa affermazione e siamo pienamente convinti che questa scelta non implica affatto la rinuncia dello Stato a svolgere il proprio ruolo nel campo della formazione, ma anzi ne rilancia la funzione di indirizzo, programmazione, sviluppo, perequazione, valutazione nell'intento di valorizzare le potenzialità di tutti gli istituti scolastici proprio al fine di dare una risposta più compiuta e puntuale al diritto allo studio di tutti i giovani.

Su queste linee culturali si articola la proposta di legge che offriamo alla discussione ed al confronto dei colleghi di tutti i gruppi politici, nella viva speranza che il tema della scuola, proprio perché nodale per lo sviluppo del Paese, sia unificante e

non generi in Parlamento sterili contrapposizioni.

Per i cattolici democratici il tema della scuola non statale — che non significa affatto sottovalutazione del ruolo centrale ed essenziale della scuola statale per la quale riconfermiamo anzi la più grande attenzione ed il massimo impegno — ha anche un'altra valenza: quella di dare concreto riconoscimento al diritto-dovere dei genitori di educare i propri figli, sce-

gliando la scuola che maggiormente risponda alle proprie opzioni culturali. Ma anche questa valenza non può costituire elemento di conflitto perché i proponenti la intendono così come essa è prevista dall'articolo 30 della Costituzione.

Sulla base delle premesse sopra esposte ci auguriamo che la presente proposta di legge che abbiamo l'onore di presentare al Parlamento possa essere al più presto discussa ed approvata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Servizio pubblico integrato).

1. Il diritto di ogni persona ad una educazione scolastica consona ai bisogni e alle esigenze della sua età è assicurato, su tutto il territorio nazionale, dalle scuole dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli altri enti pubblici, nonché da quelle di istituzioni e associazioni private che non perseguono fini di lucro. Tali scuole costituiscono il Servizio pubblico integrato e garantiscono, in concorso fra loro, pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico a tutti, contribuendo a rimuovere gli ostacoli di ordine sociale, culturale ed economico, che impediscono il pieno sviluppo della personalità umana.

2. Le scuole non statali, che intendono far parte del Servizio pubblico integrato, devono essere riconosciute ai sensi della presente legge.

3. Le scuole riconosciute del Servizio pubblico integrato conservano la propria autonomia e concorrono, secondo le rispettive finalità e caratteristiche, alla realizzazione degli scopi educativi e sociali del Servizio pubblico integrato.

ART. 2.

(Requisiti per il riconoscimento).

1. Il riconoscimento di cui all'articolo 3 può essere conferito alle scuole parificate, pareggiate e legalmente riconosciute ai sensi della normativa vigente, che si impegnino a:

a) applicare gli orientamenti programmatici e le norme generali stabilite dalle leggi vigenti, fatta salva la propria identità culturale e pedagogico-didattica;

b) adottare un sistema di autonomia delle istituzioni scolastiche in armonia con quello delle scuole statali, sottoporsi al sistema nazionale di valutazione, rispettare gli *standard* e gli indirizzi validi per l'intero sistema;

c) dotarsi di uno statuto o regolamento che assicuri la pubblicità dei bilanci e che escluda il fine di lucro;

d) utilizzare personale in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa concernente il personale delle scuole statali, assicurandogli il riconoscimento dei diritti sindacali, le forme di partecipazione scolastica, nonché il trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi vigenti e dai rispettivi contratti collettivi di lavoro;

e) attivare organi collegiali nei quali siano rappresentate le diverse componenti della vita scolastica;

f) uniformarsi alla normativa generale relativa all'inserimento di alunni portatori di *handicap* o in condizioni di svantaggio ed adeguarsi, nell'organizzazione e nella dotazione di personale di sostegno, alle particolari esigenze educative dei medesimi.

ART. 3.

(Riconoscimento).

1. Il Ministero della pubblica istruzione provvede al riconoscimento delle scuole delle regioni, degli enti locali, degli altri enti pubblici, nonché delle istituzioni ed associazioni private di cui all'articolo 1, che chiedano di far parte del Servizio pubblico integrato, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2 e vigila sulla permanenza dei requisiti stessi revocando, se necessario, il riconoscimento medesimo, secondo modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 7.

2. Tutte le scuole del Servizio pubblico integrato sono tenute a cooperare, nell'ambito della programmazione scolastica territoriale, con le istituzioni che, secondo le

proprie competenze, concorrono ad assicurare il servizio scolastico, nel rispetto delle libere scelte dei genitori e degli alunni.

ART. 4.

(Diritto allo studio).

1. Tutti gli alunni del Servizio pubblico integrato hanno diritto di avvalersi dei servizi offerti dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali per l'attuazione del diritto allo studio, a parità di condizioni e con l'esclusione di ogni discriminazione correlata alla natura giuridica dell'ente gestore della scuola frequentata.

ART. 5.

(Utilizzo del personale statale di ruolo e di quello abilitato nell'ambito del Servizio pubblico integrato).

1. Il personale docente e direttivo di ruolo delle scuole statali e il personale abilitato è iscritto, a domanda, in due separati elenchi, per l'utilizzo nelle scuole non statali del Servizio pubblico integrato.

2. Le scuole di cui al comma 1 possono utilizzare il personale iscritto negli elenchi di cui al medesimo comma 1 con chiamata nominativa, in misura non superiore a due terzi del personale docente.

3. L'utilizzo del personale di cui al presente articolo è disposto, previo consenso dell'interessato, per tre anni scolastici e può essere rinnovato.

4. Al personale utilizzato ai sensi del presente articolo lo Stato assicura, secondo una graduale applicazione e nei limiti del finanziamento stabilito annualmente dalla legge finanziaria, il medesimo trattamento giuridico ed economico cui avrebbe diritto prestando servizio nelle scuole statali; al termine del periodo di utilizzazione al personale di ruolo è riconosciuto diritto di precedenza sui posti vacanti nell'organico dell'unità scolastica di provenienza.

ART. 6.

(Convenzioni).

1. Nel quadro della realizzazione del principio dell'autonomia e dell'attività di programmazione volta a promuovere lo sviluppo qualitativo della scuola, sono previste convenzioni fra Stato, regioni ed enti locali che definiscono, per tutte le scuole del Servizio pubblico integrato, gli interventi atti a rimuovere gli ostacoli di ordine sociale, culturale ed economico e quelli derivanti da condizioni di disabilità psicofisica.

2. Lo schema tipo delle convenzioni di cui al comma 1 è definito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le associazioni nazionali degli enti locali e le associazioni più rappresentative delle scuole non statali e delle associazioni dei genitori.

ART. 7.

(Regolamento di attuazione).

1. Le norme di attuazione della presente legge sono adottate con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ART. 8.

(Norme transitorie).

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità per il progressivo inserimento negli elenchi di cui all'articolo 5 dei docenti delle scuole riconosciute ai sensi della presente legge, a condizione che essi abbiano conseguito l'abilitazione ed abbiano svolto, per almeno tre anni scolastici, l'insegnamento nelle scuole suddette.

2. Il mancato conseguimento dell'abilitazione entro cinque anni dalla data di

entrata in vigore della presente legge comporta la risoluzione del rapporto di lavoro intercorrente tra le scuole riconosciute ed i docenti.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della chiamata nominativa di cui all'articolo 5, ha, comunque, la precedenza il personale docente e direttivo della scuola statale in condizione di esubero.

ART. 9.

(Detassazione).

1. Per garantire ai genitori la libera scelta delle istituzioni scolastiche ed educative per i propri figli, le spese sostenute per le tasse di iscrizione e di frequenza dei corsi di istruzione presso le scuole riconosciute e parificate, di ogni ordine e grado, sono deducibili dall'imponibile.

2. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità delle deduzioni che devono essere determinate per scaglioni in modo inversamente proporzionale all'imponibile dei contribuenti.

ART. 10.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 5 e 9 della presente legge valutato, per il 1995, rispettivamente in lire 20 miliardi e in lire 20 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856, dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.